


COMUNE DI ORBASSANO



REGOLAMENTO **per il funzionamento e la disciplina della** **Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di** **Pubblico Spettacolo**

(art. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Campo di applicazione
- Art. 4 - Composizione e nomina della Commissione comunale
- Art. 5 - Convocazione della Commissione comunale
- Art. 6 - Riunioni della Commissione comunale
- Art. 7 - Parere della Commissione comunale
- Art. 8 - Verbale della Commissione comunale
- Art. 9 - Compiti della Commissione comunale
- Art. 10 - Commissione ristretta
- Art. 11 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone
- Art. 12 - Allestimenti temporanei
- Art. 13 - Iniziative escluse dalla verifica di agibilità
- Art. 14 - Domanda di agibilità
- Art. 15 - Spese per il sopralluogo
- Art. 16 - Ufficio competente
- Art. 17 - Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo
- Art. 18 - Entrata in vigore e norme transitorie

ALLEGATI:

- All. A Verifiche e controlli della Commissione sui locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento e in occasione di allestimenti temporanei.
- All. B Documentazione tecnica
- All. C Schema degli obblighi procedurali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-*bis* del Regolamento per l'esercizio del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
- per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
- per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
- per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- per **spettacolo viaggiante e spettacolo circense**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento e i circhi. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'art. 141-*bis* del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- per **Commissione ristretta**, la Commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
- per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
- per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- per **SCIA**, Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S..

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e nei luoghi indicati dall'art. 1 del D.M. 19 agosto 1996, recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,*

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e contenuti nella circolare n. 16 del 15.1.1951 e chiarimenti successivi.

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente Regolamento fino all'insediamento della nuova Commissione.
2. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
 - d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
 - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in elettrotecnica.
3. Sono membri aggregati alla Commissione, ove occorra:
 - a) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare;
 - b) rappresentante del C.O.N.I., in occasione di valutazione di progetti relativi a nuovi impianti sportivi;
 - c) altro tecnico esperto con specifiche professionalità in relazione alle peculiarità tecnologiche del locale o delle strutture oggetto della verifica.
4. Possono altresì far parte della Commissione, su loro richiesta:
 - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - c) designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
5. Ogni componente la Commissione può nominare uno o più delegati che partecipano alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. I delegati devono comunque essere in possesso dei requisiti professionali idonei previsti dalle normative vigenti.
6. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per l'espletamento delle funzioni di competenza, individuato dal Presidente tra il personale comunale.
7. I componenti della Commissione possono essere destituiti e/o sostituiti in qualsiasi momento dal Sindaco con atto motivato.
8. Ai componenti della Commissione non spetta compenso alcuno se non al membro di cui all'art. 4, comma 2, lett. f) e ai membri aggregati di cui al comma 3 del medesimo articolo. I compensi sono determinati con la deliberazione di Giunta comunale di cui al successivo art. 15, comma 1.
9. L'individuazione del membro di cui all'art. 4, comma 2, lett. f) e dei membri aggregati di cui al comma 3 del medesimo articolo avviene con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura dell'ufficio competente per materia, deve essere inviato almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica, o altra forma ritenuta idonea.
3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
4. L'avviso di convocazione è inviato, altresì, agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. Entro il termine di cui al comma 2, il Segretario della Commissione informa della data e ora della riunione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato. Il delegato deve presentarsi alla riunione con apposita delega sottoscritta e completa di documento di identità del richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
2. Nel caso di valutazione dei progetti o di sopralluoghi finalizzati alla verifica dei requisiti di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., relativamente a manifestazioni temporanee di intrattenimento e/o spettacolo, la domanda deve pervenire all'Ufficio, completa della documentazione tecnica richiesta, almeno 8 giorni lavorativi prima dell'inizio della stessa. Eventuale documentazione, ad eccezione della planimetria generale e della relazione tecnica, che per motivi di forza maggiore, non può essere presentata nei tempi sopra specificati, deve comunque pervenire inderogabilmente entro 3 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione, pena la nullità dell'istanza presentata.
3. Eventuali domande giunte oltre i termini di cui al comma 2 possono essere accettate solo a seguito di richiesta motivata (urgenza, indifferibilità ecc.), dal Presidente della Commissione e previa la disponibilità da parte dei componenti della stessa.
4. L'esame delle domande è effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
5. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti effettivi. Gli stessi se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione con apposita delega sottoscritta dal componente titolare, da acquisire agli atti.

6. In caso di impedimento a partecipare alla riunione, da parte di un componente effettivo, il parere della Commissione, limitatamente all'esame o approvazione del progetto, si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.

Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti effettivi elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f) e qual'ora facciano parte della composizione della stessa, anche dei componenti di cui all'art. 4, comma 3, nonché dei componenti di cui all'art. 4, comma 4. Il parere si intende validamente assunto all'unanimità dei membri.
2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativamente a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore la stessa non può procedere ad esprimere parere in merito, il Presidente, acquisite le risultanze istruttorie, le trasmette al Sindaco per le determinazioni del caso.
3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
4. Il parere della Commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal Segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
5. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di nominare un delegato nei casi di incompatibilità indicati dall'art. 51 del Codice di procedura civile.

Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione sono obbligatoriamente indicati:
 - a) i nominativi dei componenti presenti;
 - b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
 - e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - f) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione. Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.
 - g) copia del verbale viene inviato o notificato al richiedente il provvedimento, a cura del Segretario della Commissione. In caso di contestuale rilascio della licenza di esercizio, lo stesso sarà allegato e ne diventerà parte integrante.
2. I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Segretario della stessa.

Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza è attribuita, così come previsto dall'art. 142 del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.).
2. I compiti della Commissione sono i seguenti:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattamento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
 - d) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;
 - e) richiedere e determinare il servizio antincendio ai sensi della L. 966/65 e D.Lgs. 139/2006 art. 18 nei modi previsti dal D.M.22 febbraio 1996 n. 261.
3. Non sono di competenza della Commissione le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:
 - a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche per il pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.
4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale è inizialmente individuata dal competente ufficio, sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12, salvo verifica da parte della Commissione in base ai criteri normativi e regolamentari vigenti.

Articolo 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, comma 1, lettera e), del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.
2. Il Presidente della Commissione, sentita la stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e comunque un medico delegato dal Dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo iscritto negli elenchi di cui all'art. 16 c. 4 del D.Lgs 139/2006.
3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato

per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 141 Reg. T.U.L.P.S., competono ad un libero professionista.
2. Il parere di cui alla lett. a) del medesimo comma sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti, resta di competenza della Commissione, che conserva altresì il potere di indicare altre cautele ritenute necessarie nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni imposte ed inoltre di effettuare controlli di cui alla lettera e) c. 1 del medesimo articolo.
3. La relazione del libero professionista di cui al comma 1 deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico sanitarie, ambientali, di sicurezza e antincendio fra le quali il D.M. 19 agosto 1996 recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*” ed il D.M. 18 marzo 1996 recante “*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*” e delle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono preventivamente acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.
5. Nel caso di manifestazioni temporanee con capienza inferiore o uguale a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 nr 773, le verifiche e gli accertamenti da parte della Commissione possono essere effettuati a campione successivamente alla presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 protocollata prima dell'inizio della manifestazione a cura dell'organizzatore dell'evento. La stessa completa della documentazione tecnica richiesta a firma di tecnico abilitato, deve essere custodita nel luogo di svolgimento dell'evento a disposizione degli organi di controllo.
6. Per “*capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone*” deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.
7. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

Articolo 12 – Allestimenti temporanei

1. La verifica di agibilità accertata dalla Commissione, ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. relativamente agli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.
2. Per le nuove domande di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della verifica di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che la manifestazione si ripete con le stesse strutture, caratteristiche, capienze e

nel rispetto delle stesse prescrizioni di esercizio elencate nel verbale redatto a seguito di riunione o sopralluogo della Commissione.

3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, rilasciata da tecnico che operi nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto in albo professionale. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte e dichiarati tali secondo quanto previsto dal D.M. 22.01.2008 n. 37.
4. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità.

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stationamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Per questi luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996;
 - b) le attività di spettacolo viaggiante (giostre) installate in modo isolato ovvero, in presenza di più attrazioni, comunque non superiore al numero di dieci, in condizioni di distanza tra le stesse tale da ricondurle alle installazioni isolate;
 - c) le attività di spettacolo circense con capienza inferiore alle 200 unità;
 - d) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - e) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - f) le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;
 - g) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di spazi o elementi per lo svolgimento dell'attività di ballo o che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
 - h) le sale giochi;
 - i) le manifestazioni fieristiche di cui alla normativa regionale;
 - j) le manifestazioni di commercio su area pubblica di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
 - k) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- l) gli impianti sportivi, palestre, piscine, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Articolo 14 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione, gli interessati devono presentare domanda di licenza in bollo indirizzata al Sindaco, avvalendosi della modulistica presente sul sito del Comune di Orbassano. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, devono essere rispettate le procedure di cui al D.P.R. 151/2011 e del D.M. 7/8/2012.
2. La richiesta di parere sul progetto finalizzato al rilascio della successiva agibilità, corredata da tutta la documentazione a firma di tecnico abilitato prevista al comma 3, deve essere presentata con le modalità indicate al comma 1.
3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazioni, secondo quanto indicato in appositi elaborati che la Commissione Comunale ha provveduto a predisporre e che sono stati allegati alle domande presenti online.
4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati negli elaborati di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.
5. Il Responsabile del Procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il Responsabile del Procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.
7. La Commissione, acquisita la domanda e la relativa documentazione, salvo i casi di interruzione del termine del procedimento di rilascio, esprime parere di fattibilità entro 60 giorni per la realizzazione di nuovi locali e/o impianti o per modificazioni sostanziali degli stessi.
8. Acquisito il parere di fattibilità a seguito di approvazione del progetto da parte della Commissione, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, deve essere presentata, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, comunicazione di fine lavori finalizzata al sopralluogo da parte della Commissione, avvalendosi della modulistica presente sul sito del Comune di Orbassano completa della documentazione ivi riportata .
9. All'esito del sopralluogo la Commissione può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza delle misure di sicurezza generale.

Articolo 15 – Spese per il funzionamento della Commissione comunale

1. Le spese della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria comunale, da effettuare prima della riunione o del sopralluogo. L'ammontare

delle spese è determinato con deliberazione della Giunta comunale.

2. La mancata corresponsione delle spese di cui sopra, comporta la non effettuazione delle riunioni o dei sopraluoghi.
3. Le spese per le riunioni o i sopraluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 16 – Ufficio competente

1. Per le attività della Commissione è competente, di volta in volta, l'ufficio che cura il procedimento amministrativo di presupposto alla licenza di agibilità, il quale ne cura la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione dei pareri, per i sopraluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione stessa.

Articolo 17 – Verifiche sui locali di intrattenimento e spettacolo

1. Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta degli uffici competenti, può chiedere di effettuare sopralluoghi per mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 10, al fine di accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee, a quanto visionato in sede di Commissione e su cui è stato espresso parere. In tal caso i delegati provvederanno a redigere apposito processo verbale relativo al sopraluogo, riferendo tempestivamente alla Commissione laddove siano rilevate difformità.
2. Il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta degli uffici competenti, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario, può richiedere di effettuare sopralluoghi anche per mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 10, in relazione alle manifestazioni di cui all'art. 11.
3. Nel caso di difformità tra la documentazione presentata e quanto effettivamente rilevato in sede di sopraluogo da parte della Commissione ristretta, la stessa suggerirà all'Autorità competente eventuali provvedimenti come previsto dell'art. 141 c.1 lett. e), Reg. esecuzione T.U.L.P.S.
4. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione di norma entro 5 giorni lavorativi.

Articolo 18 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ad avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione, il giorno successivo al termine di quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al T.U.L.P.S. ed al relativo Regolamento di attuazione come modificati dal D.P.R. n. 311/2001, nonché alla Legge n. 241/90 ed al D.P.R. n. 445/2000 per la disciplina sul procedimento amministrativo.
3. La modulistica tecnica contenuta negli allegati 1, 2 e 3 rappresenta in via esemplificativa e non tassativa le casistiche più ricorrenti. Gli allegati non hanno natura giuridica normativa e possono essere aggiornati, senza eseguire le procedure di approvazione previste dalla legge per i Regolamenti.

ALLEGATO A

Verifiche e controlli della Commissione Comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento e in occasione di allestimenti temporanei

Come previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, il Presidente della Commissione, di iniziativa o su richiesta degli uffici competenti, può chiedere di effettuare sopralluoghi per mezzo della Commissione ristretta di cui all'art. 10 al fine di accertare la conformità dei locali di Pubblico Spettacolo/Intrattenimento o dei luoghi e delle strutture allestite in occasione di manifestazioni temporanee alle normative vigenti in materia o alla prescrizioni impartite dalla Commissione stessa.

Per quanto concerne i sopralluoghi previsti dall'art. 17 c. 1, relativamente alle attività permanenti, ai fini di individuazione delle priorità, devono essere prese in considerazione le seguenti caratteristiche:

1. **Locale oggetto di esposti da parte dei cittadini.**
2. **Locale per il quale la verifica di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S. risulta superiore a 10 anni.**
3. **Locale con maggiore capienza.**
4. **Locale per il quale è stato richiesto cambio di intestazione della licenza di esercizio a seguito di Cambio di gestione.**

Relativamente ai sopralluoghi previsti dall'art. 17 c. 1, relativamente alle manifestazioni temporanee e c. 2, ai fini di individuazione delle priorità, devono essere prese in considerazione le seguenti caratteristiche:

1. **Manifestazioni di cui all'art. 11 c. 4, per le quali la Commissione non ha espresso parere in merito, aventi almeno una delle seguenti peculiarità: presenza di intrattenimenti musicali, presenza di somministrazioni di alimenti e bevande, allestimento di strutture complesse con presenza di carichi sospesi.**
2. **Manifestazioni di cui all'art. 11 c. 1, relativamente alle manifestazioni temporanee, per le quali la Commissione ha provveduto all'esame del progetto ma non al sopralluogo e aventi caratteristiche elencate al punto 1.**
3. **Manifestazioni con capienza superiore a 200 persone per le quali la Commissione ha espresso parere a seguito di sopralluogo, ma che per la complessità delle strutture allestite, elevata affluenza di pubblico, numero elevato o particolarità delle prescrizioni impartite, tipologia dell'attività potenziale fonte di disturbo alla quiete pubblica, e presenza di somministrazione di alimenti e/o bevande anche alcoliche, inducono il Presidente o il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa, a chiedere un ulteriore sopralluogo eventualmente anche a manifestazione in corso onde verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.**

Eventuali verifiche previsti dall'art. 17, relativamente a locali o manifestazioni con allestimenti aventi caratteristiche diverse da quelle elencate, potranno essere predisposti, per particolari esigenze, previo accordo con i componenti della Commissione.

ALLEGATO B

Documentazione Tecnica

Domanda di rilascio licenza di esercizio per locali di Pubblico Spettacolo

(ai sensi Art. 68 e 80 del T.U.L.P.S.)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME PROGETTO (>200)

La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Orbassano distinguendo in fascicoli numerati come da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo (n. 2 COPIE) che su supporto informatico o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

1. Documentazione tecnica attestante la conforme destinazione urbanistica e destinazione d'uso del locale rispetto all'attività richiesta
2. Elaborati grafici: redatti con simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:

Planimetria generale in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:

- a) l'ubicazione del fabbricato;
- b) le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei VVF;
- c) la destinazione delle aree circostanti;
- d) il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, saracinesche di manovra, serbatoi ecc..)

Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale in progetto, evidenzianti:

- a) la destinazione d'uso di ogni ambiente pertinente e non;
- b) la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
- c) gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino al luogo sicuro;
- d) le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio;
- e) la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;
- f) ubicazione dei servizi igienici;
- g) quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio

N.B. nel caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni differenziate

3. Relazione tecnica descrittiva a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:

- a) tipologia di spettacolo e intrattenimento;
- b) affollamento previsto;
- c) l'ottemperanza alla normativa prevista dalla regola tecnica allegata al D.M. 19.08.1996 e/o criteri tecnici in materia di prevenzione incendi;
- d) le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.06.1984 e dai D.M. 10.03.2005 e 15.03.2005 ;
- e) requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
- f) descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;
- g) caratteristiche e prestazione degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (idranti, rilevatori di fumo, impianto elettrico, illuminazione di sicurezza ecc.);
- h) caratteristiche e ubicazione delle attrezzature mobili di estinzione;
- i) relazione relativa all'aspetto gestionale della sicurezza.
- j) quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio.

4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato, ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m. e i., L. 186/1968 (regola dell'arte) e s.m. e i., norme C.E.I. 64-8 e s.m. e i., norme C.E.I. 01 e s.m. e i. ed eventualmente

altre norme CEI specifiche e s.m. e i., comprendente;

- a) schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche sezioni e tipologia cavi);
- b) schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
- c) disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
- d) disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra;
- e) relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- f) le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell' autoprotezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti ai sensi norma C.E.I. 81/10 e s.m.i.;

5. Relazione e planimetria degli impianti di condizionamento ai sensi di quanto disposto dalle norme UNI 10-339 in particolare devono essere evidenziati:

- a) la quantità di aria esterna immessa per ogni persona, ricircoli ecc.;
- b) le condotte di mandata e ripresa, bocchette di immissione e estrazione;
- c) il posizionamento della presa d'aria e dell' U.T.A.(Unità Trattamento Aria);
- d) le caratteristiche termoigrometriche garantite e relativi dispositivi automatici di temperature, umidità ecc....;
- e) le caratteristiche della filtrazione dell'aria.
- f) ubicazione delle condotte di espulsione aria.

6. Relazione impatto acustico secondo le modalità previste dalla L. 447/95 art. 4 e 8 e legge Regionale 13/2001 e s.m. e i. con precisazioni sull'orario di esercizio dell'attività **ovvero per le attività ammesse, AUTOCERTIFICAZIONE** ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227 entrambe redatte da tecnico abilitato.

7. Per locali sotterranei o semisotterranei : deroga rilasciata dall'ASL competente, ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per l'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei

**Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta di sopralluogo
della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo**

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Orbassano distinguendo in fascicoli numerati come da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo (n. 2 COPIE) che su supporto informatico o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

(Nel caso di affollamento inferiore a 100 persone dovrà pervenire la medesima documentazione ad eccezione di quella rivista al punto 1)

1. **Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini ANTINCENDIO** da presentare al comando P.le VVF di Pavia completa della documentazione prevista dall'art. 4 D.M. 7 agosto 2012 per locali superiori a 100 persone e individuati nell'All. 1 lett. B e C del DPR 1.8.2011 n. 151.
2. **Certificazione/i di resistenza al fuoco** dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. Quanto ritenuto necessario a comprovare la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione, deve fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli (per maggiori dettagli vedere allegato II al D.M. 07.08.2012).
3. Per prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco, la documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori, ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio ai sensi del D.L. 139/06 e s.m. e i.. Quanto ritenuto necessario a comprovare la reazione al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione, deve fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli (Per maggiori dettagli vedere l'Allegato II al D.M. 07.08.2012).
4. **Dichiarazione di conformità degli impianti di cui al D.M. 22 gennaio 2008 nr 37:** a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi.
5. **Copia dei moduli previsti per la denuncia dell' impianto di messa a terra** e delle protezioni contro le scariche atmosferiche ove necessario.
6. **Copia del certificato di collaudo statico con validità decennale** per nuove costruzioni ed interventi su strutture posteriori al 05.11.1971; (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
7. **Certificato di idoneità statica con validità decennale** a firma di tecnico abilitato per interventi su edifici antecedenti al 05.11.1971 (ed eventuali allegati) di tutte le strutture corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.
8. **Certificato di idoneità statica** a firma di tecnico abilitato delle controsoffittature, dei pannelli di rivestimento delle pareti, e delle eventuali condotte di riscaldamento/ventilazioni sospese, se presenti, e dichiarazione di corretta posa in opera.
9. **Dichiarazione che gli eventuali carichi sospesi** siano adeguatamente e saldamente ancorati a struttura fissa e che il carico così apportato sia compatibile con i carichi massimi supportati dalla struttura stessa.
10. **Certificato di omologazione** delle vetrate di sicurezza, se presenti, con indicata la norma UNI di riferimento e dichiarazione a firma di tecnico abilitato di corretta posa in opera delle stesse in conformità delle norme UNI di riferimento.
11. Dichiarazione del gestore o dal tecnico iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui al D. Lgs. 139/2006, dell'acquedotto sulle caratteristiche di pressione, portata e massimo disservizio dell'alimentazione idrica a servizio dell'impianto idrico antincendio, qualora l'impianto sia privo di alimentazione autonoma, come previsto dalle norme UNI 10779.
12. **Dichiarazione da parte del titolare**, di avere ottemperato agli obblighi del titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996, e per le attività ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, di aver messo in atto le misure e gli adempimenti previsti dal predetto decreto.

N.B. contestualmente alla richiesta di sopralluogo, dovrà essere presentata alla Commissione, la copia protocollata della S CIA, per l'attività soggetta a controlli da parte del Comando P.le VVF.

Domanda di licenza per spettacolo / intrattenimento temporaneo

e contestuale

- Richiesta verifica di agibilità di pubblico spettacolo
- Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale
- Domanda Occupazione area

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI VERIFICA DI AGIBILITA'

La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Orbassano distinguendo in fascicoli numerati come da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo (n. 2 COPIE) che su supporto informatico o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Per i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per lo spettacolo/intrattenimento con capienza superiore a 200 persone

1. Relazione tecnica descrittiva delle opere che verranno realizzate comprensive delle strutture destinate allo stazionamento del pubblico ai sensi del D.M. 19.08.96 e/o 18.03.96 e/o criteri tecnici in materia di prevenzione incendi:
 - a) tipologia di spettacolo e intrattenimento;
 - b) affollamento previsto;
 - c) l'ottemperanza alla normativa prevista dalla specifica regola tecnica;
 - d) le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.06.1984 e dai D.M. 10.03.2005 e 15.03.2005 ;
 - e) requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
 - f) descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - g) caratteristiche e prestazione degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (idranti, rilevatori di fumo, impianto elettrico, illuminazione di sicurezza ecc..)
 - h) caratteristiche e ubicazione delle attrezzature mobili di estinzione
 - i) relazione relativa all'aspetto gestionale della sicurezza.
 - j) quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio.
2. Planimetria della zona interessata in scala 1:100 o 1:500 con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo nonché l'indicazione del numero e posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato.
3. Collaudo statico relativo al palco e alle strutture allestite in corso di validità, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco;
4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i. ; Legge 186/1968 (regola d'arte) e s.m.i. ; norme C.E.I. 64-8 e s.m. e i., norme C.E.I. 01 e s.m. e i ed eventuali altre norme C.E.I. specifiche e s.m. e i. comprendente:
 - a) Schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia dei cavi)
 - b) schemi elettrici unifilari con indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - c) disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - d) disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra
 - e) relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali o componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare
5. Copia dell'attestato di idoneità relativo ai responsabili della prevenzione incendi che , per accettazione dell'incarico appongono la propria firma in calce alla presente:

Sig.	Nato il	a	Firma

6. Copia della comunicazione al **Servizio 118** e relativa risposta in merito all'assistenza medica necessaria.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate a firma di tecnico abilitato e, se presenti, dichiarazione che i carichi applicati alle strutture (luci, casse ecc...) , siano adeguatamente e saldamente ancorati e che il loro carico è compatibile con i carichi massimi sopportati dalla struttura.

Dichiarazione in cui si attesti che gli elementi installati (palchi, americane ecc...) e i relativi sovraccarichi generano un carico applicato congruo ai carichi massimi sopportati dalle strutture e sovrastrutture ospitanti la manifestazione.

Dichiarazione di conformità/DIRI (dichiarazione rispondenza) dell'Impianto elettrico (D.M. 37/08) redatta su apposita modulistica e correlata del Certificato di iscrizione alla CCLAA da parte del tecnico incaricato.

Rispondenza dei materiali utilizzati ai certificati di ignifugazione presentati

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO (<200)

La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Orbassano distinguendo in fascicoli numerati come da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo (n. 2 COPIE) che su supporto informatico o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

Per i luoghi, i locali e gli impianti utilizzati per lo spettacolo/intrattenimento con capienza fino a 200 persone

1. Relazione tecnica descrittiva delle opere che verranno realizzate comprensive delle strutture destinate allo stazionamento del pubblico ai sensi del D.M. 19.8.96 e/o 18.3.96 e/o criteri tecnici in materia di prevenzione incendi:
 - a) tipologia di spettacolo e intrattenimento;
 - b) affollamento previsto;
 - c) l'ottemperanza alla normativa prevista dalla specifica regola tecnica;
 - d) le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai criteri previsti dal D.M. 26.06.1984 e dai D.M. 10.03.2005 e 15.03.2005 ;
 - e) requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;
 - f) descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - g) caratteristiche e prestazione degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (idranti, rilevatori di fumo, impianto elettrico, illuminazione di sicurezza ecc.)
 - h) caratteristiche e ubicazione delle attrezzature mobili di estinzione
 - i) relazione relativa all'aspetto gestionale della sicurezza.
 - j) quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio.
2. Planimetria della zona interessata in scala 1:100 o 1:500 con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo nonché l'indicazione del numero e posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato.
3. Collaudo statico relativo al palco e alle strutture allestite in corso di validità, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco;
4. Progetto dell'impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.; Legge 186/1968 (regola d'arte) e s.m.i. ; norme C.E.I. 64-8 e s.m.i., norme C.E.I. 01 e s.m. e i ed eventuali altre norme C.E.I. specifiche e s.m.i. comprendente;
 - a) schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche sezioni e tipologia cavi);
 - b) schemi elettrici con indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - c) disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - d) disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della di terra;
 - e) relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
5. Copia dell'attestato di idoneità relativo ai responsabili della prevenzione incendi che , per accettazione dell'incarico appongono la propria firma in calce alla presente.

Sig.	Nato il	a	Firma

6. Copia della comunicazione al **Servizio 118** e relativa risposta in merito all'assistenza medica necessaria.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

per manifestazioni temporanee che terminano entro le ore 24 del giorno di inizio in area all'aperto o al chiuso e che hanno capienza fino a 200 persone

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA



La presente documentazione deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Orbassano distinguendo in fascicoli numerati come da elenco di seguito riportato. La stessa dovrà essere prodotta sia in formato cartaceo (n. 2 COPIE) che su supporto informatico o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

1. Relazione tecnica descrittiva delle opere che verranno realizzate comprensive delle strutture destinate allo stazionamento del pubblico e redatta ai sensi del D.M. 19.8.96 e/o 18.3.96 e/o criteri tecnici in materia di prevenzione incendi.
2. Planimetria della zona interessata in scala 1:100 o 1:500 con evidenziate le strutture installate e le vie di esodo nonché l'indicazione del numero e posizionamento degli estintori a firma di tecnico abilitato.
3. Collaudo statico relativo al palco e alle strutture allestite in corso di validità, comprensivo della relazione o certificazione di reazione al fuoco.
4. Progetto dell'Impianto elettrico da realizzare a firma di tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i.; L. 186/1968 (regola d'arte) e s.m.i. ; norme CEI 64-8 e s.m.i., norme C.E.I. 01 e s.m. e i ed eventuali altre norme CEI specifiche e s.m.i. comprendente:
 - a) schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche sezioni e tipologia cavi);
 - b) schemi elettrici con indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;
 - c) disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste;
 - d) disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori di terra
 - e) relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all 'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare
5. Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture installate e, se presenti, dichiarazione che i carichi applicati alle strutture (luci, casse ecc...), siano adeguatamente e saldamente ancorati e che il loro carico è compatibile con i carichi massimi sopportati dalla struttura.
6. Dichiarazione in cui si attesti che gli elementi installati (palchi, americane ecc...) e i relativi sovraccarichi generano un carico applicato congruo ai carichi massimi sopportati dalle strutture e sovrastrutture ospitanti la manifestazione.
7. Dichiarazione di conformità/DIRI (dichiarazione rispondenza) dell'Impianto elettrico (D.M. 37/08) redatta su apposita modulistica e corredata del Certificato di iscrizione alla CCIAA da parte del tecnico incaricato.
8. Rispondenza dei materiali utilizzati ai certificati di ignifugazione presentati.
9. Copia dell'attestato di idoneità relativo ai responsabili della prevenzione incendi che, per accettazione dell'incarico appongono la propria firma in calce alla presente:

Sig.	Nato il	a	Firma

10. Copia della comunicazione al Servizio 118 e relativa risposta in merito all'assistenza medica necessaria.

ALLEGATO C
Schema Obblighi Procedurali



(1) Art. 141, c. 2. Reg. TULPS

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno

(2) Art. 141, c. 1. Reg. TULPS

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

(3) Art. 68 TULPS.

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Art. 69 TULPS.

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

